

Emanuela Ceva

«Anything goes?». La giustizia procedurale e il disaccordo morale*

È poco più che un truismo sostenere che la presenza di conflitti etici, culturali e religiosi è una circostanza di giustizia politica fondamentale all'interno delle democrazie liberali contemporanee. Altrettanto scontata è la considerazione che simili conflitti traggono linfa dalla presenza di un disaccordo morale sui valori che dovrebbero informare le scelte pubbliche su questioni moralmente salienti. Ne sono un esempio le recenti controversie bioetiche riguardo al «testamento biologico» e la pillola abortiva. Di fronte alle difficoltà politiche di ricomposizione del dissenso, meno scontata appare la questione di come una democrazia liberale dovrebbe rispondere a un simile stato di cose.

Un modo possibile per operare una distinzione significativa tra diverse proposte normative è di dividere le strategie per la ricomposizione del dissenso a seconda che esse pongano l'accento sulle qualità delle procedure attraverso le quali le parti in conflitto dovrebbero interagire (nel quadro delle istituzioni fondamentali della società), oppure siano concentrate sulle proprietà inerenti agli esiti della loro interazione. Non è mio interesse offrire qui un argomento a sostegno dell'una o dell'al-

* Versioni precedenti di questo saggio sono state discusse in occasione del seminario «Ragioni pubbliche e spazio pubblico» presso l'Università del Piemonte Orientale di Vercelli, del seminario di Filosofia politica presso l'Università di Milano e del Podcast Symposium organizzato dal blog «Public Reason». Ringrazio per i commenti tutti i partecipanti e in particolare Anna Elisabetta Galeotti, Valeria Ottonelli, Chiara Testino, Ian Carter e David Lefkowitz. Gli argomenti proposti in questo saggio sono stati originariamente presentati, in forma diversa, in E. Ceva, *Just Procedures with Controversial Outcomes. On the grounds for substantive disputation within a procedural theory of justice*, «Res Publica. A Journal of Legal and Social Philosophy», 15, 2009, DOI 10.1007/s11158-009-9092-4. Sono grata a Maria Paola Ferretti per i commenti scritti in quell'occasione.

ta strategia¹. Vorrei piuttosto impegnarmi in un chiarimento del contributo che un approccio procedurale alla giustizia politica può dare alla ricomposizione del disaccordo morale sui valori.

Il concetto di giustizia procedurale è stato, come cercherò di mostrare, vittima di un serio fraintendimento, che ha condotto alla formulazione di una duplice critica mirata a minarne la plausibilità. Rimanendo silenti sulle proprietà inerenti a esiti giusti, le teorie della giustizia procedurale sono state accusate di (i) incoraggiare un atteggiamento relativista (*anything goes*) nei confronti della giustizia (che rimane concepita come proprietà degli esiti) e (ii) condannare le parti in conflitto a un'accezione «sorda e cieca» di qualsiasi esito. Insomma, le teorie della giustizia procedurale non sembrano lasciare margini per la contestazione degli esiti ottenuti attraverso procedure giuste, per quanto odiosi e onerosi essi si possano rivelare per certe persone². Questo si presenta come un problema particolarmente serio per strategie normative per la ricomposizione dei disaccordi morali, poiché è proprio all'interno di società abitate da conflitti di valori che è presumibile pensare che diverse persone dispongano di una diversa base valoriale sulla quale giudicare l'accettabilità di un esito politico o legale³.

A dispetto dell'apparente plausibilità di simili osservazioni critiche, vorrei cercare di mostrare che una corretta interpretazione del proceduralismo è in grado di sfuggire a entrambe e, quindi, di offrire promettenti strumenti per la ricomposizio-

¹ La mia proposta argomentativa a sostegno del proceduralismo è stata presentata in E. Ceva, *Giustizia e conflitti di valori. Una proposta procedurale*, Bruno Mondadori, Milano 2008. Una precisazione terminologica si rende qui necessaria. Nei miei lavori precedenti, e in linea con gli importanti contributi di John Rawls e Stuart Hampshire sull'argomento, le teorie della giustizia procedurale sono state poste a contrasto con le teorie cosiddette «sostantive», o «sostanziali» (cfr. J. Rawls, *Una teoria della giustizia*, Feltrinelli, Milano 1984; e S. Hampshire, *Non c'è giustizia senza conflitto. Democrazia come confronto di idee*, Feltrinelli, Milano 2001). Ho invece qui deciso di impiegare una dicitura differente e caratterizzare queste ultime come «teorie della giustizia orientate agli esiti». Questo cambiamento non è dovuto a una mera scaramuccia verbale, ma ha lo scopo di evitare il fastidioso fraintendimento per il quale il proceduralismo affronta questioni meramente formali, e quindi non ha nulla di sostanziale da dire sulla giustizia. Come cercherò di mostrare in questo saggio, una simile posizione sarebbe sbagliata. Inoltre va notato che le equazioni tra «procedure» e «forma», da un lato, ed «esiti» e «sostanza» dall'altro condurrebbero alla curiosa conclusione che non è possibile parlare di esiti in termini formali. Si tratta di una conclusione curiosa e controintuitiva perché, di fatto, è attività comune per i filosofi politici studiare le proprietà formali di esiti, per esempio, distributivi.

² Per una celebre formulazione di questo argomento si veda W. Nelson, *The Very Idea of Pure Procedural Justice*, «Ethics», 4, 1980, pp. 502-511.

³ Vorrei evidenziare che la presenza di un simile disaccordo morale è concepita come una caratteristica saliente di una qualsiasi società liberale e democratica, per quanto bene-ordinata. In effetti, le considerazioni a seguire sono da considerarsi proprio come mirate all'individuazione dello spazio per il dissenso relativo agli esiti all'interno di una società bene-ordinata fondata su di una concezione procedurale della giustizia. Seguendo Rawls, per società bene-ordinata intendo una «società all'interno della quale ciascuno accetta e sa che gli altri accettano i medesimi principi di giustizia, e le istituzioni sociali fondamentali soddisfano, e si sa che soddisfano, questi principi» (J. Rawls, *Una teoria della giustizia*, cit., p. 372).

ne del disaccordo morale all'interno di società bene-ordinate, democratiche e liberali. Per sfuggire alla critica (i), dovrò mostrare che è possibile modellare il proceduralismo in modo tale da rendere le sue prescrizioni sulla giustizia cogenti ma aperte quanto agli esiti. Per sfuggire alla critica (ii), concederò che, per i proceduralisti, gli esiti di una procedura giusta non possono essere contestati in quanto *ingiusti*. Tuttavia, da questo non segue che una teoria della giustizia procedurale non possa concedere dello spazio (anche se ridotto) per la contestazione delle proprietà degli esiti sulla base di *valori altri rispetto alla giustizia*.

L'idea che soggiace a una simile impostazione ben si sposa con uno dei capisaldi del pensiero liberale: nonostante una società bene-ordinata debba essere strutturata attorno a una concezione della giustizia condivisa (che, per i proceduralisti, dovrà presentarsi quale proprietà delle procedure), dovrebbe anche essere accertato che gli impegni da essa derivanti siano congruenti con gli impegni morali personali (di derivazione etica, culturale e religiosa) di coloro che a essi si dovranno conformare⁴. Cercherò di sostenere che è proprio per questa ragione che dovrebbe essere possibile richiedere e concedere esenzioni da decisioni politiche e legali prese per mezzo di procedure giuste, quale strumento per migliorare la congruenza tra ciò che la giustizia richiede a una persona e gli impegni morali «non pubblici» (e possibilmente controversi) di quest'ultima.

Il mio argomento si dipanerà nel modo seguente. Inizierò con la presentazione di un modello di proceduralismo che mi sembra capace di rivelare la specificità di questo approccio alla giustizia rispetto alle alternative orientate agli esiti. Cercherò poi di costruire una difesa del proceduralismo rispetto alle critiche summenzionate. A questo fine prenderò in considerazione due strumenti che, all'interno del pensiero democratico liberale, sono stati invocati spesso quali canali di contestazione degli esiti politici e legali: la disobbedienza civile e l'obiezione di coscienza. Suggesterò che, per i proceduralisti, la prima può essere indirizzata verso gli esiti di procedure ingiuste, mentre la seconda ha a che fare con l'incongruenza tra le proprietà di un qualche esito e gli impegni morali personali (non pubblici) altrimenti perseguiti dalle parti interessate. In questo modo, l'analisi dell'obiezione di coscienza sembra essere capace di rivelare le basi sulle quali esiti proceduralmente giusti possono essere contestati ed esenzioni da essi richieste. Una simile conclusione mira a chiarire in quale senso sia possibile ricomporre i conflitti tra le richieste della giustizia (procedurale) e quelle derivate dalle lealtà morali personali delle parti interessate, mostrando in questo modo l'*appeal* di un approccio procedurale alla giustizia in condizioni di disaccordo morale.

Va chiarito, prima di procedere, che non offrirò alcun resoconto preliminare delle ragioni per preferire un approccio procedurale alla giustizia rispetto a uno

⁴ Un riferimento su tutti, in proposito, è a J. Rawls, *Liberalismo politico*, Edizioni di Comunità, Milano 1994.

orientato agli esiti. Infatti, il mio interesse in questo saggio è, come si è visto, più specifico. Tuttavia, offrendo una risposta alle critiche più insidiose che al proceduralismo possono essere rivolte, intendo rivendicarne la plausibilità, imponendo in questo modo anche ai teorici della giustizia degli esiti un ripensamento della loro strategia offensiva.

La giustizia come proprietà delle procedure

In estrema sintesi, i proceduralisti sostengono che una teoria della giustizia dovrebbe mirare a proporre un resoconto normativo delle proprietà che qualificano procedure giuste, sulla base delle quali le istituzioni di base della società dovrebbero essere articolate e i portatori di istanze in competizione dovrebbero interagire. I teorici orientati agli esiti, invece, si concentrano sulle proprietà inerenti a esiti giusti ai quali l'interazione dovrebbe condurre. Una simile distinzione sintetica, tuttavia, potrebbe portare a semplificazioni eccessive. In realtà, né i primi né i secondi possono dirsi del tutto disinteressati, rispettivamente, alle proprietà degli esiti e delle procedure, in un qualche modo significativo.

Così, per esempio, un sostenitore della giustizia come proprietà degli esiti che dia valore all'eguaglianza delle opportunità non sarà completamente disinteressato al modo in cui un simile valore può essere realizzato, se – per esempio – attraverso un processo di ingegneria istituzionale democratica o con l'impiego di strumenti coercitivi. Similmente, sarebbe colpevolmente riduttivo dipingere i proceduralisti come del tutto indifferenti a che una procedura giusta in sé non produca esiti troppo onerosi per alcune persone, per esempio, in virtù delle loro convinzioni religiose. Il punto di dissenso può essere, più appropriatamente, individuato nel *locus* dove la giustizia dovrebbe essere ricercata. Per gli uni, la giustizia ha intrinsecamente a che fare con gli esiti, mentre le procedure sono viste come meri strumenti per il loro raggiungimento. Per gli altri, la giustizia ha invece a che fare con le qualità inerenti alle procedure, la cui applicazione conduce a esiti esposti alle contingenze contestuali. Secondo i proceduralisti, quindi, la giustizia non è un *prodotto* delle procedure, ma *risiede* nelle procedure, o meglio nel modo in cui le procedure «trattano» coloro che per mezzo di esse interagiscono.

A questo punto la questione alla quale un proceduralista deve rispondere è la seguente: per quale ragione una certa procedura dovrebbe essere preferita a un'altra se non per la sua capacità di condurre a un qualche esito desiderato⁵? La risposta a tale questione, per essere cogente, non può accontentarsi del riferimento al dato di fatto che una certa procedura gode del consenso di coloro che per mezzo di essa dovranno interagire. Se così fosse, il proceduralismo sarebbe esposto alla critica

⁵ Si veda W. Nelson, *The Very Idea of Pure Procedural Justice*, cit., p. 502.

summenzionata al punto (i): esso rischierebbe di essere troppo poco cogente e di incoraggiare un atteggiamento relativistico nei confronti della giustizia (giusto è qualsiasi cosa su cui le parti si trovano d'accordo). La risposta deve essere, invece, cercata nelle proprietà, inerenti alle procedure, che le qualificano come giuste alla luce di un criterio di giustizia a esse esterno e non da esse prodotto.

A questo fine credo che un modello difendibile di proceduralismo debba essere suddiviso in quattro livelli successivi, che procedano dalla posizione normativa e trans-contestuale delle prescrizioni di giustizia (quali proprietà dovrebbero caratterizzare procedure giuste?) sino alla loro traduzione in procedure concrete e all'applicazione, contestualizzata, di queste ultime. Più precisamente, al primo livello (L-1) deve venire posto il criterio in base al quale identificare le proprietà che rendono giusta una procedura. Un secondo livello (L1) contiene poi il principio di giustizia procedurale, che deve prescrivere come le proprietà individuate al livello L-1 devono essere realizzate. Tale principio servirà come linea guida per la costruzione contestualizzata di procedure concrete (livello L2). L'applicazione di procedure così costruite rappresenta il quarto e ultimo livello (L3)⁶.

Un simile modello di proceduralismo sembra essere capace di combinare un buon livello di cogenza normativa con un altrettanto buon grado di sensibilità contestuale. Il primo viene raggiunto sottraendo la determinazione del principio di giustizia e del suo presupposto normativo all'influenza delle contingenze; il secondo è assicurato lasciando la costruzione delle procedure concrete, per mezzo delle quali le parti dovranno interagire, a una valutazione «situata» e aperta a variabili relative all'oggetto della contesa, alle rivendicazioni specifiche avanzate dalle parti e allo sfondo politico e culturale sul quale il conflitto si staglia. Inoltre, la posizione normativa dei livelli L1 e L-1, il cui contenuto viene così sottratto all'interazione proceduralmente regolata tra le parti, è fondamentale per evitare che il proceduralismo ceda al rischio di un regresso all'infinito, in assenza di un criterio fondativo che non sia a sua volta proceduralmente prodotto.

Ovviamente, quanto ho detto sino a qui non rivela nulla sulle fonti della normatività del criterio di giustizia che sta alla base del costruito teorico (L-1). Esse dipendono, infatti, dalla connotazione specifica che a un simile modello di proceduralismo viene data, e possono prendere molteplici forme a partire da strategie di giustificazione piuttosto snelle e di matrice pragmatica o costruttivista, sino a giungere ad approcci più esigenti di natura realista o essenzialista. In modo analogo, le mie indicazioni meta-teoriche non hanno avuto nulla da dire circa le prescrizioni specifiche offerte dal principio di giustizia in L1. Ho solo sostenuto che, qualsiasi prescri-

⁶ Ho sviluppato in maggiore dettaglio questo modello, definendolo nei termini di un proceduralismo impuro, in E. Ceva, *Giustizia e conflitti di valori*, cit. pp. 99-147. In quella sede, la mia proposta è stata costruita a integrazione della tipologia di proceduralismo offerta da John Rawls (cfr. J. Rawls, *Una teoria della giustizia*, cit., pp. 85-86).

zione che da esso verrà emanata sarà rivolta a caratterizzare il modo in cui le parti interessate devono essere trattate dalle procedure per mezzo delle quali interagiscono, senza che questo riveli nulla sulle qualità dell'esito di tale interazione. Il compito di specificare simili caratteristiche non è una questione, per dirla con Rawls, relativa al *concetto* di giustizia procedurale, ma alla specifica *concezione* di giustizia nella quale esso può essere tradotto.

Il mio interesse è qui limitato, *ça va sans dire*, alla prima dimensione. Tuttavia, vorrei provare a delinearne un esempio per suggerire il tipo di concezione della giustizia procedurale che dal concetto qui presentato potrebbe scaturire. Si immaginino, in proposito, procedure parlamentari di consultazione, tramite le quali scelte pubbliche su decisioni moralmente controverse devono essere prese. Si ipotizzi poi, piuttosto plausibilmente, che procedure di questo tipo debbano assumere la forma del contraddittorio. Per essere giuste, simili procedure dovrebbero soddisfare la proprietà dell'eguaglianza procedurale che, si può continuare a immaginare, costituirebbe così il criterio di giustizia posto a livello L-1. Ma come dovrebbero essere procedure rispondenti a un simile criterio? La risposta a questa domanda va data alla luce di un principio di giustizia (L1) che prescriva come la proprietà dell'eguaglianza procedurale deve essere tradotta in pratica. Un simile principio potrebbe, allora, richiedere che procedure di contraddittorio giuste devono conferire a ogni parte un'eguale occasione per dire la propria ed essere ascoltata. Un simile principio guiderà, quindi, la costruzione di procedure concrete (L2) e la loro applicazione (L3). Procedure concrete di questo tipo dovrebbero, per esempio, definire i termini e le condizioni secondo le quali le parti possono prendere e dare la parola, determinare la lunghezza e il tipo degli interventi consentiti e così via. In questo modo, non tutte le procedure di contraddittorio che potrebbero attrarre il consenso delle parti possono essere considerate come giuste. Si qualificherebbero come tali solo quelle procedure che si presentano come coerenti rispetto alle prescrizioni di giustizia poste in L-1 e L1.

In quest'ottica sembra possibile offrire una risposta convincente a una delle sfide più insidiose poste al proceduralismo: per quale ragione una certa procedura dovrebbe essere preferita a un'altra? Secondo Willian Nelson, di fronte a una simile questione, due sole strade sono aperte ai proceduralisti: (a) fare riferimento agli esiti che alcune procedure sono in grado di produrre, oppure (b) ripiegare su di una teoria volontarista che spieghi se le persone coinvolte nella procedura stiano partecipando liberamente e abbiano titolo valido rispetto a quanto stanno mettendo in palio nel corso della loro interazione. Se queste condizioni sono soddisfatte, l'esito della loro interazione sarà giusto qualunque esso sia⁷. Credo, invece, che il modello

⁷ Nel dettaglio, l'argomento di Nelson è il seguente: si consideri il caso di uno scambio per il quale, «se tu vuoi la mia bicicletta e io acconsento a vendertela per 50 dollari, l'esito dello scambio è giusto». Secondo Nelson, «questo scenario non descrive altro che persone che stanno esercitando volontariamente i propri diritti. Se questa è la mia bicicletta, ho un certo margine di autorità discrezionale su

di proceduralismo qui presentato sia in grado di dare una risposta alla questione posta da Nelson che non (a) riveli alcuna prescrizione circa le proprietà di esiti, né (b) sia riducibile a una teoria del titolo valido.

Innanzitutto, come illustrato sopra, secondo il modello di proceduralismo qui proposto la ragione per preferire una procedura a un'altra va ricercata nel grado in cui una certa procedura concreta si approssima alla proprietà di giustizia identificata, in termini normativi, secondo un criterio di giustizia esterno alla procedura concreta stessa. Come suggerito nel caso delle procedure parlamentari, la scelta tra differenti procedure di contraddittorio dipenderà dal grado in cui le alternative disponibili approssimano il criterio dell'eguaglianza procedurale (L-1, secondo le prescrizioni date dal principio di giustizia in L1). Questo vale indipendentemente dagli esiti specifici che la consultazione parlamentare, condotta per mezzo di una certa procedura, può finire col generare.

Inoltre, in questo caso, il criterio dell'eguaglianza procedurale sembra eccedere qualsiasi tentativo di riduzione a una teoria del titolo valido. Il ricorso a quest'ultima può essere senz'altro richiesto per stabilire chi può legittimamente partecipare alla consultazione. Ma la giustizia non è riducibile a sole questioni di legittimità. In breve, la giustizia sembra chiedere di più dello stabilire chi ha diritto di parola. Essa concerne anche questioni specifiche di sostanza, quali – per esempio – come il diritto di parola deve essere distribuito tra coloro che a esso hanno titolo e in che modo esso può essere esercitato (quali argomenti possono essere presentati? In che modo?). Tutto questo sembra andare ben oltre una teoria del titolo valido, senza per questo tradire una preoccupazione per le qualità degli esiti della consultazione⁸.

La giustizia è qui presentata come proprietà delle procedure, come attributo del modo in cui le persone vengono trattate dalle procedure per mezzo delle quali interagiscono. Una simile connotazione svela così il fraintendimento del quale il proceduralismo è stato vittima: il suo punto di interesse distintivo non è che l'applicazione di procedure giuste garantisce la giustizia degli esiti, qualunque essi siano. Esso risiede piuttosto nella rivendicazione del trattamento riservato alle parti durante la loro interazione come *locus* specifico e distinto di giustizia, indipendente-

di essa. Questa autorità discrezionale include l'autorità di trasferirne il possesso ad altri secondo termini mutuamente accettabili [...] ovviamente io devo davvero essere titolare del diritto in questione: non posso avere rubato la bicicletta e non devo imporre lo scambio con la forza o l'inganno. Ma se queste condizioni sono soddisfatte, allora l'esito sarà giusto» indipendentemente dal suo contenuto (W. Nelson, *The Very Idea of Pure Procedural Justice*, cit., p. 505).

⁸ A grandi linee, suggerisco che mentre la legittimità ha a che fare con l'esercizio dell'autorità (chi l'ha esercitata aveva titolo per farlo?), la giustizia ha a che fare con i termini di cooperazione tra persone (sono accettabili dalle parti? Ovviamente lo possono essere sia perché conducono a certi esiti, sia perché sostanziano procedure che trattano le persone in un certo modo). Questa distinzione segue la linea proposta da G. Morgan, *The Idea of a European Super-state. Public Justification and European Integration*, Princeton University Press, Princeton 2005, pp. 16-23.

mente dalle qualità degli esiti ai quali l'interazione condurrà⁹. Una società giusta sarà quindi una in cui i cittadini interagiscono in modo giusto¹⁰. Infine, perché una simile società sia bene-ordinata, nel senso rawlsiano qui adottato, sarà necessario che i principi che qualificano cosa conta come un modo giusto d'interazione siano pubblicamente validi e condivisi.

Il percorso condotto sino a qui ha mostrato i termini nei quali è possibile dare una risposta alla prima delle due osservazioni critiche presentate all'inizio di questo lavoro: il proceduralismo incoraggia un atteggiamento relativistico nei confronti della giustizia. Ho cercato di mostrare che questa critica non ha mordente almeno su di un modello di proceduralismo, per il quale la giustizia delle procedure non è questione da lasciare all'accordo tra le parti, ma da fissare normativamente per mezzo di un criterio esterno alle procedure concrete per mezzo delle quali le parti dovranno interagire. Credo, inoltre, che un simile modello di proceduralismo sia attrezzato per fornire una risposta preliminare alla seconda osservazione critica: il proceduralismo condanna le parti all'accettazione «sorda e cieca» di qualsiasi esito, per quanto odioso e oneroso. Pur rimanendo verificata l'assenza di vincoli sulle proprietà inerenti agli esiti, questi ultimi sono comunque soggetti a vincoli riguardanti le proprietà delle procedure per mezzo delle quali sono stati raggiunti. Quindi, per esempio, se una procedura giusta è una che incarna un impegno all'imparzialità e all'unanimità, considerando tutte le voci espresse per suo tramite come aventi lo stesso peso, essa potrà difficilmente condurre a esiti platealmente discriminatori verso una delle parti interessate. Un simile vincolo procedurale sembra essere in grado, quindi, di eliminare almeno *alcune* classi di esiti che possono essere generalmente riconosciuti come odiosi indipendentemente dalla questione di volta in volta considerata.

Purtroppo però, a ben vedere, quest'ultima considerazione non sembra sufficiente per dare una risposta completa alla critica circa la contestabilità degli esiti. Infatti, non tutti i problemi di accettabilità degli esiti possono essere previsti e contenuti a livello procedurale. Lo sono solo quelli che sono sufficientemente generali da influenzare prevedibilmente l'accettabilità di un qualsiasi esito. Ne è senz'altro un esempio rilevante il non volere che le persone siano vittime di discriminazioni arbitrarie. Tuttavia, anche in presenza di procedure giuste, costruite e applicate correttamente, alcuni

⁹ Questo non implica necessariamente la convinzione che gli esiti non siano a loro volta *loci* di giustizia. Se lo fossero, però, lo sarebbero secondo criteri e principi del tutto differenti.

¹⁰ La mia posizione è qui affine alla difesa offerta da Christopher Griffin della connotazione non strumentale della giustizia delle procedure. Secondo Griffin, infatti, « le procedure politiche fanno di più che generare esiti. Esse rappresentano la forma di trattamento riservata agli individui dalla società intera. [...] Tali caratteristiche fanno sì che le istituzioni articolate per mezzo di procedure politiche siano esse stesse oggetti appropriati per una valutazione in termini di giustizia» (C.G. Griffin, *Democracy as a Non-Instrumentally Just Procedure*, «The Journal of Political Philosophy», 1, 2003, pp. 111-121, pp. 117-118).

esiti da esse prodotte possono venire percepiti come eccessivamente onerosi da parte di alcune persone alla luce delle proprie convinzioni etiche, culturali o religiose.

Si consideri il caso seguente. Un'assemblea è riunita per decidere gli articoli del Codice deontologico che deve regolare la professione medica. Le parti chiamate a deliberare interagiscono per mezzo di una procedura di contraddittorio regolata in termini proceduralmente egualitari. Alla fine della consultazione, tra gli articoli stabiliti ve ne è uno che impone ai medici il dovere di tutelare con il loro operato la salute fisica e psichica della persona. Nonostante un simile articolo sia generalmente accettato dai medici, un caso specifico costituisce problema. Alle donne viene riconosciuto un diritto all'interruzione volontaria di gravidanza, che deve essere garantito nei casi in cui la gravidanza stessa costituisca una minaccia alla salute fisica e psichica della persona. Nonostante l'articolo che impone ai medici il dovere di operare per la tutela della salute fisica e psichica dei pazienti fosse stato accettato in quanto esito di una procedura giusta, alcuni medici cattolici ritengono ora che la conformità a un simile provvedimento generale sia troppo onerosa poiché impone loro di agire in contrasto all'obbligo morale, fondato su ragioni religiose, di non porre fine intenzionalmente alla vita umana in ogni sua forma. La questione che emerge è la seguente: secondo il modello procedurale qui proposto, i medici cattolici dispongono di una base per contestare l'esito di una procedura giusta che impedisce loro di adempiere un proprio obbligo morale?

Una simile domanda potrebbe essere, in realtà, declinata in due sensi distinti che indicano (I) un problema di conformità all'esito controverso (i medici cattolici hanno un qualche obbligo di conformarsi all'esito, proceduralmente giusto, che impone loro di prendere parte a operazioni finalizzate all'interruzione di gravidanza?)¹¹ e (II) un problema di «contestazione» (i medici cattolici dispongono di una qualche base per contestare l'esito controverso, ma proceduralmente giusto?). Il mio interesse è qui rivolto al secondo problema che identifica una questione ampiamente esplorata nell'ambito di teorie della giustizia orientate agli esiti. Essa si rivela, però, particolarmente insidiosa dalla prospettiva di un approccio procedurale alla giustizia, che sembra rendere impossibile, per sua stessa natura, la contestazione di un esito se prodotto per mezzo di una procedura giusta. Vorrei invece mostrare, in quanto segue, che il modello di proceduralismo qui proposto dispone di strumenti per rendere conto di una simile situazione. Il modo in cui intendo procedere si fonda sull'analisi normativa di due canali solitamente impiegati per la contestazione degli esiti nelle circostanze appena descritte: la disobbedienza civile (DC) e l'obiezione di coscienza (CO).

¹¹ Un riferimento su tutti per la discussione circa la giustificazione dell'obbligo politico è a C. Wellman e A. Simmons, *Is there a duty to obey the law?*, Cambridge, Cambridge University Press, 2005.

La contestazione degli esiti su basi di giustizia

Secondo una definizione largamente condivisa nell'ambito della filosofia politica liberale, gli atti di DC si presentano come pubbliche e generalmente non violente violazioni di norme, su basi morali e politiche, al fine di ottenere un cambiamento della norma contestata (DC diretta) o di una a essa collegata (DC indiretta). In particolare, seguendo Rawls, la DC può considerarsi come moralmente giustificata quando è indirizzata verso istituzioni quasi giuste (la cui legittimità è riconosciuta) nella misura in cui queste agiscano in violazione dei principi di giustizia pubblicamente validi nella società di riferimento. Gli atti di DC compiuti da una qualche minoranza sono quindi giustificati quando mirano a ripristinare una situazione di giustizia compromessa, facendo appello al senso di giustizia della maggioranza (che, all'interno di una società bene-ordinata, è condiviso per definizione)¹².

Questa presentazione concisa della DC sembra sufficiente a mostrare che la base sulla quale la contestazione si fonda in questi casi è la violazione di un qualche principio di giustizia. Quale forma prenderebbe tutto questo all'interno di un resoconto procedurale della giustizia? Si rammenterà che, secondo i proceduralisti, la giustizia è una proprietà delle procedure attraverso le quali le istituzioni di una società sono articolate. In linea con il modello a quattro livelli presentato sopra, affinché una data procedura sia giusta, essa deve essere costruita (L2) e applicata (L3) in conformità alle prescrizioni di un principio di giustizia (L1) circa le proprietà che la qualificano come giusta (L-1). Di conseguenza, una qualche ingiustizia può accadere nel caso in cui una data procedura concreta non rispecchi le proprietà di giustizia (L-1) in conformità alle prescrizioni del principio posto in L1¹³.

Più precisamente, la giustizia delle procedure può essere compromessa sia al livello L2, quando le procedure vengono costruite, sia in L3, se una procedura giusta viene applicata in modo sbagliato. Qualsiasi esito raggiunto alla luce di una procedura ingiusta può essere oggetto di contestazione su basi di giustizia, non in virtù di

¹² Cfr. J. Rawls, *Una teoria della giustizia*, cit., pp. 302–324. Si veda anche W. Smith, *Civil Disobedience and Social Power: Reflections on Habermas*, «Contemporary Political Theory», 7, 2008, pp. 72–89.

¹³ Ci si potrebbe certamente domandare per quale ragione la contestazione su basi di giustizia non possa investire anche il criterio e il principio di giustizia posti rispettivamente ai livelli L-1 e L1. In fin dei conti, la critica potrebbe procedere, non c'è ragione per la quale il disaccordo morale non possa investire anche la concezione di giustizia che informa le istituzioni di base della società. Si tratta di un punto importante al quale però dovrò accontentarmi di dare una risposta che sacrifichi la precisione a favore della sintesi. Come anticipato, le considerazioni qui proposte si dipanano dall'assunzione che le società di riferimento siano bene-ordinate. Questo comporta che si presuma, per ipotesi, che le società considerate siano rette da una concezione pubblica di giustizia che si fondi su principi riconosciuti da tutti i cittadini come giusti. Lo spazio per il dissenso che qui considero è quindi «strutturale», nel senso che appartiene alla struttura di una società liberale e democratica abitata dal disaccordo morale, per quanto bene-ordinata. Cosa accada qualora il dissenso si estenda alla stessa concezione di giustizia che sta alla base della società è una questione che, per quanto importante, dovrà essere lasciata da parte nello spazio limitato di questo lavoro. Non credo, comunque, che questa restrizione di cam-

una sua qualche proprietà intrinseca, ma per il modo in cui è stato prodotto¹⁴. Un simile esito sarà quindi aperto alla revisione per mezzo di procedure a loro volta riviste alla luce delle prescrizioni di giustizia poste in L-1 e L1. Una simile linea di ragionamento può essere illustrata dalla seguente matrice:

Tabella 1. Contestazione degli esiti su basi di giustizia in una società bene ordinata		
Livello	Punto di controllo	Base di contestazione
L -1 (criterio di giustizia)		
L 1 (principio di giustizia)		
L 2 (costruzione di procedure concrete)	Punto di controllo A: la procedura è stata costruita in conformità a L-1 e L1?	Giustizia
L 3 (applicazione di procedure concrete)	Punto di controllo B: la procedura è stata applicata correttamente?	Giustizia

Per dare sostanza a questa presentazione formale, si pensi all'esempio introdotto al paragrafo precedente. Un'assemblea è riunita per decidere gli articoli del codice deontologico che deve regolare la professione medica. Uno degli esiti della consultazione è l'articolo che impone ai medici il dovere di tutelare con il loro operato la salute fisica e psichica della persona. L'osservanza di un simile articolo appare come moralmente troppo onerosa per i medici cattolici che dovrebbero così prendere parte a operazioni di interruzione volontaria di gravidanza, nei casi in cui la gravidanza stessa costituisca una minaccia alla salute fisica e psichica della persona. Di qui la seguente domanda: i medici cattolici hanno una qualche base per contestare un simile articolo e richiederne la revisione? La mia risposta è la seguente: «*A condizione che la procedura di consultazione sia stata costruita in modo giusto e applicata correttamente, l'esito della stessa non può essere contestato su basi di giustizia*».

Una simile risposta nega la possibilità che i medici cattolici contestino l'articolo e richiedano che venga ridiscusso e rivisto, a meno che non riescano a mostrare che è stato raggiunto per mezzo di una procedura ingiusta (nel corso della quale, per

po sia particolarmente problematica dato l'interesse specifico di questo saggio. La contestazione rivolta ai principi di giustizia e ai loro presupposti normativi sarebbe, infatti e per definizione, di natura procedurale e quindi non porrebbe lo stesso tipo di problema qui trattato circa la contestabilità degli esiti di procedure concrete.

¹⁴ Vorrei sottolineare che le mie considerazioni a riguardo della DC non ambiscono a essere sociologicamente indicative ma normativamente plausibili. Un'analisi sociologica rivelerebbe certamente che gli atti di DC sono spesso fondati su considerazioni di giustizia inerenti agli esiti, e non alle procedure. Per quanto vero, questo però non intacca l'idea che solo quegli atti di DC fondati su considerazioni di giustizia procedurale possono essere giustificati dalla prospettiva adottata in questo saggio.

esempio, essi non hanno potuto dare voce alle proprie obiezioni). Come anticipato, all'interno di una società bene-ordinata, una qualche ingiustizia può avvenire in due momenti distinti: se le procedure concrete sono (A) costruite in modo incoerente rispetto ai principi di giustizia o (B) applicate in modo scorretto. (Con «scorretto» intendo in contraddizione con lo spirito del principio.) Quindi, per esempio e nell'ambito dell'ipotetica concezione di giustizia delineata al paragrafo precedente, una regola procedurale che stabilisca un potere di veto solo per alcune parti non passerebbe il punto di controllo (A), perché contraddirebbe il principio di eguaglianza procedurale secondo il quale tutte le parti dovrebbero avere un'eguale occasione di far pesare la propria posizione. Potrebbe anche succedere che al punto di controllo (B) si noti che una delle parti riesce a ottenere ripetutamente più tempo per esprimere la propria posizione. In questo caso sembrerebbe che il problema sia dovuto al modo in cui una procedura giusta è in realtà applicata contraddicendo, in questo caso, *de facto* il principio dell'eguaglianza procedurale. In entrambi questi casi, l'esito della consultazione potrebbe essere contestato su basi di giustizia, perché prodotto da una procedura ingiusta. Un simile esito dovrebbe così essere riaperto alla discussione alla luce di procedure riviste secondo giustizia.

L'osservazione delle proprietà degli esiti funziona in questo modo come una sorta di «campanello di allarme» per la potenziale ingiustizia delle procedure. S'immagini di stare giocando a dadi quando si nota che, dopo alcuni tiri, è solo il numero tre a uscire ogni volta. Anche se non si hanno aspettative circa quale numero dovrebbe uscire né sulla frequenza di una qualche risultato specifico, il fatto che solo il numero tre continua a uscire potrebbe apparire sospetto e indurre a mettere in discussione la procedura di gioco seguita. Se dopo alcuni controlli quest'ultima risultasse a posto, non resterà altro che accettare questa strana coincidenza. Similmente, se da una procedura di selezione neutrale rispetto al genere si ottiene che le donne non vengono mai scelte, questo potrebbe essere un «campanello di allarme» che segnala un'ingiustizia potenziale della procedura stessa (in violazione del principio di non discriminazione). Questo argomento procedurale offre così una ragione di giustizia per contestare un qualche esito in quanto prodotto da una procedura ingiusta¹⁵.

La contestazione degli esiti sulla base di impegni morali non pubblici

L'OC può essere definita come un atto di contestazione di una norma generalmente valida alla luce dell'incongruenza tra quanto prescritto dalla norma stessa e gli impegni morali personali (di derivazione etica, culturale o religiosa) di un indivi-

¹⁵ Devo questa formulazione dell'argomento a una discussione con Chiara Testino e Valeria Ottonelli.

duo¹⁶. Si ricorderà come la DC possa considerarsi giustificata, all'interno di una società bene ordinata, qualora sia indirizzata alla rivendicazione dell'ingiustizia di un esito (sulla base di una concezione pubblica della giustizia) e ne richieda la revisione. Si ha OC giustificata, invece, quando un esito viene contestato in virtù della sua incongruenza rispetto agli impegni morali personali di un qualche individuo, che richiede – per questo – di essere esentato dall'osservanza del provvedimento controverso.

Queste brevi osservazioni assumono particolare interesse se ricondotte al *milieu* procedurale. Da un lato, come argomentato nel paragrafo precedente, qualsiasi esito originato da procedure ingiuste (o applicate in modo scorretto) è aperto alla contestazione e alla revisione. Dall'altro lato, la seppur breve presentazione data dell'OC rivela una base differente, altra rispetto alla giustizia, a partire dalla quale gli esiti di procedure giuste possono essere contestati se si rivelano incongruenti rispetto agli impegni morali personali (non pubblici) di coloro che a tali esiti si dovranno conformare. Un ulteriore punto di controllo dovrà quindi essere inserito al livello L3 e dovrà interessare gli esiti prodotti da procedure costruite in conformità alla giustizia e correttamente applicate. Per chiarire, si veda la seguente matrice integrata rispetto a quella presentata poco sopra:

Tabella 2. Riassunto delle basi di contestazione degli esiti in una società bene ordinata secondo un approccio procedurale		
Livello	Punto di controllo	Base di contestazione
L -1 (criterio di giustizia)		
L 1 (principio di giustizia)		
L 2 (costruzione di procedure concrete)	Punto di controllo A: la procedura è stata costruita in conformità a L-1 e L1?	Giustizia (pubblica)
L 3 (applicazione di procedure concrete)	Punto di controllo B: la procedura è stata applicata correttamente?	Giustizia (pubblica)
	Punto di controllo C: le proprietà degli esiti raggiunti per mezzo di una procedura giusta sono congruenti rispetto agli impegni morali personali altrimenti perseguiti dalle parti?	Impegni morali personali (non pubblici)

¹⁶ Questa caratterizzazione dell'OC è in realtà piuttosto standard nell'ambito della filosofia politica liberale (cfr. J. Rawls, *Una teoria della giustizia*, cit. e J. Raz, *The Authority of Law. Essays on Law and Morality*, Clarendon Press, Oxford 1979). Anche se non mancano filosofi che hanno suggerito un rapporto di maggiore continuità tra OC e DC (o che non riconoscono alcuna differenza tra le due – cfr., per esempio, R. Dworkin, *Taking Rights Seriously*, Duckworth, London 1977), ho deciso di segui-

Questa ricostruzione tabulare permette di illustrare nel dettaglio la mia risposta all'accusa che il proceduralismo rischia di condannare le persone a un'accettazione «sorda e cieca» di qualsiasi esito, a prescindere dalle sue proprietà. In realtà, è possibile delineare un triplice meccanismo di controllo che di fronte a un esito «sospetto» o, comunque, controverso miri a verificare che (A) la procedura materiale implementata sia stata formulata in modo conforme a giustizia (primo punto di controllo in L2); (B) essa sia stata applicata in modo corretto, in linea con lo spirito del principio di giustizia (secondo punto di controllo in L3); e (C) che le proprietà inerenti all'esito dell'interazione proceduralmente regolata siano congruenti con gli impegni morali personali delle parti (terzo punto di controllo in L3). Mentre A e B essendo di natura procedurale danno spazio a considerazioni di giustizia, C lascia aperta una porta per la contestazione degli esiti sulla base di impegni morali personali.

Tornando all'esempio del Codice deontologico medico, si ricorderà che, tra gli esiti della consultazione, si era giunti a un principio che sancisce il dovere del medico di tutelare con il proprio operato la salute fisica e psichica della persona. La seguente domanda era emersa: i medici cattolici dispongono di una qualche base per contestare un simile articolo nel caso in cui esso imponga loro di prendere parte a operazioni che considerano moralmente sbagliate (come l'interruzione volontaria di gravidanza)? Nel corso del paragrafo precedente ho cercato di mostrare che, a condizione che la procedura di consultazione abbia superato i punti di controllo A e B, i medici cattolici non possono contestare l'articolo in questione su basi di giustizia. Tuttavia, al punto di controllo C, essi possono chiamare in causa considerazioni di morale personale, quali per esempio l'obbligo, di derivazione religiosa, di non porre fine intenzionalmente alla vita umana in ogni sua forma. Simili basi di contestazione non pubbliche non sono certamente forti a sufficienza da motivare richieste di *revisione* generale del provvedimento contestato, ma non sembra esservi ragione per escludere che esse possano funzionare come basi accettabili per la richiesta di *esenzioni*, che mettano i promotori della contestazione al riparo da operare secondo una linea di condotta che ritengono moralmente sbagliata.

In sintesi, in difesa dell'*appeal* normativo del proceduralismo, ho cercato di fare emergere due basi distinte sulle quali gli esiti politici controversi possono essere contestati: la giustizia e gli impegni morali personali delle diverse persone. Più in generale, la prima include tutti quei valori pubblici che dovrebbero informare le istituzioni fondamentali di una società bene ordinata. Questi dovrebbero essere identificati in linea con una qualche concezione della giustizia specifica e possono inclu-

re la strada inaugurata da Rawls e Raz perché più analiticamente accurata e, in quanto tale, capace di fare emergere con chiarezza alcune importanti differenze nelle fonti di insoddisfazione che si possono avere nei confronti di certi esiti politici e legislativi. Vorrei ricordare in proposito che il mio interesse in queste due forme di contestazione politica è esclusivamente motivato dalla loro capacità di «spacchettare» le diverse basi sulle quali un certo esito può essere contestato.

dere valori quali la libertà, l'eguaglianza o l'equità. La seconda include invece quei valori non pubblici – solitamente derivati da convinzioni di natura culturale, etica o religiosa – che sono spesso oggetto di conflitto e disaccordo in una società democratica e liberale, per quanto bene-ordinata.

Per chiarire questa distinzione, è utile concepirla in parallelo a quella tracciata da John Rawls tra i due poteri morali dei cittadini in una società bene-ordinata. Questi sono (a) la capacità di senso di giustizia e (b) la capacità di formare, rivedere e perseguire razionalmente una concezione del bene¹⁷. Secondo l'approccio che ho delineato, mentre (a) dovrebbe essere assicurato proceduralmente, (b) potrebbe essere visto come la base per la contestazione di esiti proceduralmente giusti. Serve qui richiamare ancora una volta la caratterizzazione data da Rawls di una società bene-ordinata. Rawls la definisce come una società nella quale «ognuno accetta, e sa che tutti gli altri accettano esattamente gli stessi principi di giustizia [...] l'opinione pubblica sa, o ha buone ragioni di credere, che la sua struttura di base [...] soddisfa questi principi» e i «cittadini hanno un senso efficace della giustizia normalmente sviluppato, per cui obbediscono in genere alle istituzioni di base della società, che considerano giuste»¹⁸. Ne segue che la tutela di (a) si presenta come condizione necessaria affinché una società possa considerarsi bene-ordinata. La realizzazione del primo potere morale non è però sufficiente. È necessario che una società bene-ordinata lasci anche dello spazio, secondario ma significativo, per tutelare (b). La mia proposta è che un simile spazio venga aperto tramite la possibilità che vengano avanzate richieste di esenzione dalla conformità a esiti controversi, qualora le proprietà di questi siano incongruenti rispetto agli impegni morali personali dei cittadini.

Questa linea argomentativa porta a concludere che, in una società bene-ordinata, gli impegni derivati dalla giustizia (procedurale) hanno peso maggiore rispetto a quelli propri della morale personale e, se dovessero entrare in conflitto, i primi dovrebbero avere la precedenza sui secondi. Tuttavia, i secondi si presentano come basi appropriate sulle quali esenzioni da provvedimenti generalmente validi possono essere richieste. L'introduzione all'interno di una teoria della giustizia procedurale di condizioni alle quali simili esenzioni possono essere richieste appare così come un promettente strumento per ricomporre i possibili conflitti tra quanto viene richiesto dalla giustizia e quanto dalle diverse lealtà non pubbliche proprie di una cittadinanza eterogenea.

Anche se, come già detto, il mio interesse si ferma in questo saggio al livello del concetto di giustizia procedurale, vorrei affrontare in chiusura un possibile problema che s'incontra nella traduzione delle riflessioni qui presentate in una concezione di giustizia specifica. Il problema può essere formulato nei termini seguenti: davve-

¹⁷ Si veda J. Rawls, *Liberalismo politico*, cit., p. 35.

¹⁸ Ivi, p. 47.

ro *qualsiasi* impegno morale personale, per quanto privato e anti-sociale, può contare come una base appropriata per la contestazione di esiti prodotti da procedure giuste e per la richiesta di esenzioni dalla conformità a essi? La questione è complicata: se venissero imposti dei limiti a ciò che può contare come una base appropriata per la contestazione, si potrebbe rischiare di incoraggiare impostazioni normative conservatrici e, al limite, illiberali. D'altra parte, spalancare le porte a una varietà di posizioni non pubbliche sulla base delle quali possono essere richieste esenzioni potrebbe rappresentare una seria minaccia alla stabilità politica e sociale.

Per risolvere il problema vorrei suggerire la possibilità di operare una distinzione tra (x) le basi sulle quali un esito può essere contestato; (y) le basi sulle quali la richiesta di esenzione dovrebbe essere pubblicamente presentata; e (z) le basi sulle quali l'esenzione dovrebbe, alla fine, essere concessa (o meno). È chiaro che (x) avrà una connotazione non pubblica: i medici anti-abortisti dell'esempio summenzionato protestano contro l'articolo del Codice deontologico sulla base di un obbligo morale, contratto in nome della propria fede religiosa.

Tuttavia, una volta che lo spazio per la contestazione è stato assicurato, si potrebbe richiedere ai dissidenti che presentino la loro richiesta di esenzione (y) facendo appello a principi e ideali accessibili pubblicamente. Quindi, nonostante la ragione per la quale i medici cattolici contestano l'articolo del Codice sia non pubblica (religiosa), potrebbe venire loro richiesto di tradurre la loro rivendicazione nei termini pubblicamente accessibili della libertà di coscienza o della tolleranza religiosa, termini alla luce dei quali – è presumibile pensare – l'esenzione richiesta verrà concessa o rifiutata (z).

Per quanto di sicura importanza, la specificazione dei principi e ideali ai punti (y) e (z) – sulla base dei quali possono essere richieste e concesse esenzioni motivate da impegni non pubblici – è una questione da affrontare contestualmente alla formulazione di una concezione della giustizia che rispecchi i canoni formali qui presentati. La mancanza di una tale specificazione non sembra, ad ogni modo, minare la tenuta della mia proposta di un modello di proceduralismo che sia in grado di dare prescrizioni cogenti di giustizia per le procedure e aprire spazi per la contestazione degli esiti controversi.

Conclusione

La linea argomentativa principale sostenuta in questo saggio è stata presentata a sostegno della caratterizzazione formale di una teoria della giustizia procedurale capace di sfuggire a due insidiose linee di attacco critiche secondo le quali il proceduralismo rischierebbe di (i) incoraggiare un atteggiamento relativistico nei confronti della giustizia e (ii) condannare le persone a un'accettazione «sorda e cieca» di qualsiasi esito. In prima istanza, ho cercato di mostrare come sia possibile svilup-

pare un modello di proceduralismo che, pur rimanendo silente sulle proprietà qualificanti esiti giusti, dia prescrizioni di giustizia cogenti circa le proprietà che dovrebbero qualificare come giuste le procedure per mezzo delle quali le istituzioni di una società bene ordinata sono articolate. In seconda battuta, ho caratterizzato un simile modello di proceduralismo in termini fallibilistici, aprendo spazi per la contestazione degli esiti su basi di giustizia (se prodotti da procedure ingiuste o applicate in modo scorretto) e degli impegni morali personali dei singoli (se incongruenti con le prescrizioni derivanti dall'applicazione di una procedura giusta). Se nel primo caso gli esiti contestati devono essere rivisti alla luce di procedure giuste, nel secondo si apre la possibilità per la richiesta di esenzioni particolari da provvedimenti generalmente validi.

Le basi sulle quali gli esiti possono essere discussi sono state illustrate attraverso il riferimento a due ben noti canali di contestazione politica: la disobbedienza civile e l'obiezione di coscienza. Per evitare fraintendimenti, vorrei specificare che con questo non ho inteso proporre che la DC o l'OC debbano essere considerati come canali privilegiati per la contestazione degli esiti all'interno di una società bene ordinata. La risposta istituzionale alla possibilità della contestazione dovrà consistere, necessariamente, nella costruzione di canali legali attraverso i quali gli esiti controversi possano essere contestati, rivisti (se prodotti da procedure ingiuste) ed esenzioni da essi richieste. Lo sviluppo di simili canali secondo termini politicamente e legalmente efficienti e sostenibili necessita degli strumenti degli ingegneri istituzionali, non certo di quelli del filosofo politico. Quello che ho cercato di fare è stato di utilizzare il riferimento alla DC e alla OC per «spacchettare» le possibili fonti di insoddisfazione che si potrebbero avere con un esito politico, al fine di rivendicare l'*appeal* normativo del proceduralismo come approccio teorico alla giustizia per democrazie liberali abitate dal disaccordo morale.

